



# COMUNE DI MONSERRATO

Provincia di Cagliari

Settore Urbanistica – Edilizia Privata

UFFICIO DEL PIANO

## REGOLAMENTO COMUNALE per l'installazione di impianti di telecomunicazione

Approvato con Delibera di C.C. n° 7 del 18 Marzo 2008

Sindaco Marco Sini

Gruppo di lavoro: ing. Luciano Corona, p.e. Carmen Lecca, arch. Maurizio Masala,  
geom. Diego Mascia, ing. Irene Pili, arch. Luciano Rossetti, Sig.ra Paola Stara

## Indice

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	2
<b>Art. 1 - Campo d'Applicazione.</b> .....	2
<b>Art. 2 - Obiettivi e finalità.</b> .....	2
<b>Art. 3 – Definizioni.</b> .....	2
<b>CAPO II - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.</b> .....	4
<b>Art. 4 - Divisione del territorio.</b> .....	4
<b>Art. 5 - Inserimento degli impianti nel Centro Storico.</b> .....	4
<b>Art. 6 - Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano.</b> .....	4
<b>Art. 7 - Inserimento degli impianti nel territorio extraurbano.</b> .....	5
<b>Art. 8 - Caratteri tipologico estetico-percettivi ambientali degli impianti fissi.</b> .....	6
<b>CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE</b> .....	6
<b>Art. 9 – Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile.</b> .....	6
<b>Art. 10 – Procedura di approvazione del Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile.</b> .....	7
<b>Art. 12 – Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile.</b> .....	8
<b>Art. 13 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile.</b> .....	9
<b>CAPO IV DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI NUOVI IMPIANTI</b> .....	9
<b>Art. 14 - Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi.</b> .....	9
<b>Art. 15 - Spese istruttorie.</b> .....	9
<b>CAPO V - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI</b> .....	10
<b>Art. 16 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti.</b> .....	10
<b>Art. 17 - Sopravvenuto interesse pubblico.</b> .....	10
<b>Art. 18 - Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile.</b> .....	10
<b>CAPO VI - VIGILANZA, SANZIONI e MONITORAGGIO</b> .....	11
<b>Art. 19 – Vigilanza.</b> .....	11
<b>Art. 20 – Sanzioni</b> .....	11
<b>Art. 21 – Monitoraggio</b> .....	11
<b>Principali riferimenti normativi</b> .....	12

**Allegati** (ex artt. 87 e 88 Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche")

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Campo d'Applicazione.

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Monserrato, degli impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle frequenze di cui al DPCM 8 luglio 2003.

### Art. 2 - Obiettivi e finalità.

1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendo l'esigenza di copertura del servizio sul territorio, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e del DPCM 8 luglio 2003.

2 Il Comune informa la propria azione amministrativa nella materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:

- a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria (1999/519/CE);
- b) minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile;
- c) minimizzazione dell'impatto anche visivo relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale;
- d) razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile, anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;
- e) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici o privati.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, il Comune attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:

- a) la caratterizzazione del territorio in cartografie tematiche nelle quali sono individuate aree omogenee in cui l'installazione e/o la riconfigurazione degli impianti di telefonia mobile viene diversamente disciplinata;
- b) l'utilizzo di criteri idonei per la valutazione preventiva dell'impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale;
- c) l'offerta in disponibilità di siti comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

### Art. 3 – Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) Impianto di tele-radio-comunicazione per la telefonia mobile.

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 MHz e 300 GHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono solo quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

b) Sito puntuale di localizzazione di un impianto.

Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti dell'Amministrazione del Comune.

c) Area di ricerca.

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

d) Riconfigurazione di un impianto esistente.

Si intende l'effettuazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso (in questo caso si tratterà di "riqualificazione") e/o il passaggio da GSM a UMTS o ad altra tecnologia, nonché qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

e) Risanamento e Bonifica di un impianto esistente.

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003;
- l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto;

f) Catasto degli impianti esistenti.

Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale corredato in modo schematico dei dati e delle informazioni di cui al successivo art. 18 e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche dell'impianto stesso, ai fini di un'esauritiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

g) Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile.

Si intende per Programma Annuale l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi, in via preferenziale collegialmente, oppure separatamente, sottopongono all'Amministrazione Comunale.

Nel Programma Annuale il Concessionario include eventualmente anche il Programma degli interventi di risanamento degli impianti esistenti.

Il Programma annuale deve essere presentato, su supporto cartaceo e informatico. Il Programma deve essere corredato di una opportuna documentazione cartografica realizzata anche conformemente alle indicazioni fornite nelle cartografie tematiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. a.

Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

Il Programma annuale si intende presentato quando sia accertata la rispondenza formale della relativa documentazione tecnico amministrativa alle disposizioni del presente Regolamento.

Tale verifica, il cui positivo esito deve essere attestato con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese, deve essere operata dall'Amministrazione Comunale medesima nei 90 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del Programma. Il Comune può procedere immediatamente alla pubblicazione del Programma, escludendo le istanze incomplete, ovvero, concedere ai concessionari interessati, ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In ogni caso, il deposito del programma deve intervenire a cura del Comune non oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. I termini per la presentazione di osservazioni, eccezioni e suggerimenti da parte dei cittadini e di tutti coloro che hanno diritto decorrono comunque dalla

data dell'effettiva possibilità di accesso alla documentazione relativa al programma unificato concernente le proposte di tutti i gestori.

h) Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile.

Il "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile" (di seguito denominato anche "Piano annuale" ovvero "Piano") è l'atto conclusivo contenente le previsioni di installazioni riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultanti dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai concessionari attraverso il Programma Annuale, le controdeduzioni alle osservazioni presentate, nonché il Piano di Risanamento e Bonifica di un impianto esistente, qualora non presentato dagli stessi Concessionari.

n) Concessionario/i.

Per concessionario/i, ovvero per gestore/i si intende il soggetto titolare di una concessione, da parte dell'Autorità competente, relativa alla installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

## **CAPO II - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.**

### **Art. 4 - Divisione del territorio.**

1. Il territorio del Comune di Monserrato, ai fini della pianificazione relativa alla installazione degli impianti di telefonia mobile, sia fissi che mobili, viene suddiviso in zone omogenee, nel seguente modo:

- a. Centro storico come definito nel P.U.C.;
- b. Territorio urbano non ricompreso nelle aree di cui al punto a);
- c. Territorio extraurbano.

### **Art. 5 - Inserimento degli impianti nel Centro Storico.**

1. L'ambito territoriale individuato come Centro Storico nella Disciplina Particolareggiata costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle sue caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. Nel centro storico non potranno dunque essere installate stazioni radio base, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Nel Centro Storico sono ammesse le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative, garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Disciplina particolareggiata per il centro storico.

3. Tutti gli interventi ammessi nel Centro Storico dovranno essere inseriti dai concessionari nella loro proposta di Programma annuale, sia esso congiunto sia esso presentato singolarmente e seguiranno le procedure e le modalità previste per l'approvazione del Piano Annuale delle installazioni.

4. Nel Centro Storico non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture, terrazze e corti. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee.

### **Art. 6 - Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano.**

1. Il territorio urbano è identificato nel P.U.C., dal quale è da ritenersi escluso il centro storico come individuato all'art. 5.

2. Nel territorio urbano le installazioni di telefonia mobile dovranno essere proposte, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:

- a) in aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
- b) su tralicci per il sostegno di impianti di telefonia già autorizzati e rilasciati di proprietà di altri Gestori;

- c) in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;
  - d) in zone per la viabilità pubblica e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione;
3. Il gestore, nella redazione del proprio Programma annuale, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire ed adeguarsi ai suddetti criteri localizzativi preferenziali, motivando la propria scelta di localizzazione.
4. Ove si renda necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo per impianti di telefonia mobile, la struttura di sostegno dovrà:
- a) essere dimensionata in modo tale da ospitare impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile di altri gestori;
  - b) assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile (Impiego di tecnologie WiMax come da Del. Giunta R.A.S. 54/15 del 22.11.2005).
5. I vani tecnici dovranno essere posizionati in modo da limitare al massimo l'impatto visivo. Ove consentiti fuori terra dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e comunque in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.
6. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, vengono rilasciate con la clausola esplicita che le installazioni radioelettriche non costituiscono vincolo o limitazione per l'utilizzo futuro di capacità edificatorie residue nelle aree circostanti previste dagli strumenti urbanistici.
- In forza di tale regime, in caso di nuove edificazioni o sopraelevazioni, il Comune acquisisce, con oneri a carico del soggetto gestore, preventivamente al rilascio del relativo titolo abilitativo, il parere di ARPAS e AUSL al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalle norme vigenti, che dovessero intervenire con le suddette modificazioni edilizie. In caso si verificano dei superamenti, il Comune individua, in accordo con i Gestori, nuove localizzazioni o eventuali modifiche agli impianti che producono tali superamenti. Resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui sopra, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio.

#### **Art. 7 - Inserimento degli impianti nel territorio extraurbano.**

1. Il territorio extraurbano è identificato nel P.U.C..
2. L'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio extraurbano deve privilegiare, possibilmente in co-siting, la localizzazioni in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo, esso dovrà:
- a) essere dimensionato in modo tale da ospitare impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile di altri gestori;
  - b) assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile (Impiego di tecnologie WiMax come da Del. Giunta R.A.S. 54/15 del 22.11.2005).
3. E' altresì privilegiato l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio extraurbano in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.
4. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.

5. Nel territorio extraurbano l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presenti sul territorio.

#### **Art. 8 - Caratteri tipologico estetico-percettivi ambientali degli impianti fissi.**

1. Qualunque sia la localizzazione individuata dal gestore secondo i criteri preferenziali localizzativi di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7, gli impianti inseriti nei Programmi annuali delle installazioni fisse per la telefonia vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione del Piano annuale, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia.

2. I criteri funzionali alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale dovranno considerare almeno:

- a) ingombro della sezione della struttura;
- b) concentrazione di impianti per sito;
- c) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
- d) alterazione del profilo dello skyline;
- e) vicinanza a monumenti;
- f) visibilità all'uscita da monumenti;
- g) visibilità da luoghi pubblici;
- h) visibilità da percorsi turistici;
- i) visibilità dai principali elementi della viabilità;
- l) mimetismo/mitigabilità;
- m) densità abitativa nell'intorno del sito.

3. Nella valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale si dovrà considerare che, per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico - deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione. Ciò, utilizzando la miglior tecnologia disponibile. Nel caso di installazione su edifici, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica degli stessi, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura quali vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc..

4. Al fine di minimizzare la visibilità degli impianti o delle installazioni nel contesto urbano e in particolare nei confronti degli elementi di riconosciuto valore monumentale, i gestori dovranno prevedere, per ciascuna nuova installazione, che essa sia provvisoria o definitiva, la realizzazione di opportune misure di mascheramento e mitigazione coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento, attenendosi anche alle prescrizioni dettate in tal senso nelle autorizzazioni.

### **CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **Art. 9 – Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile.**

1. Tutti i nuovi impianti fissi per la telefonia mobile devono essere autorizzati in forma espressa, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" nel perseguimento, quanto ai valori di emissioni di campo elettromagnetico prodotte dagli impianti stessi, delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione concernente l'installazione e la messa in esercizio degli apparati e degli impianti per la telefonia mobile può intervenire:

- a) di norma, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale del "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile" di cui all'art. 10.
- b) al di fuori del procedimento di approvazione del "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile", nelle ipotesi indicate nel seguente art. 11.
3. In ogni caso l'autorizzazione di ogni impianto fisso viene rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese.
4. Le altre opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale.
5. A norma dell'art. 109, comma 1, lettera m delle N.T.A. del P.P.R. (Delibera della Giunta Regionale 5 settembre 2006 n. 36/7) le torri, i tralicci e i ripetitori per le telecomunicazioni sono sottoposti a valutazione di compatibilità paesaggistica.
6. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune con provvedimento motivato può revocare l'autorizzazione rilasciata.
7. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui all' art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

#### **Art. 10 – Procedura di approvazione del Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile.**

1. Il Programma annuale di cui all' art. 3 deve essere presentato dai gestori collegialmente ovvero separatamente, di norma entro il 30 settembre di ogni anno allo Sportello Unico delle Imprese, con la documentazione prevista dagli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.
2. Nella proposta di Programma, sia essa collegiale, sia essa separata, i gestori devono motivare, con appostata relazione tecnica, la necessità di presentare nuove installazioni e l'impossibilità di utilizzare quelle già esistenti ai fini di garantire l'esigenza di copertura del servizio sul territorio.
3. Dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente ovvero separatamente dai gestori, la proposta di Programma con la cartografia relativa ai siti puntuali e la documentazione tecnica concernente ciascun sito sono oggetto di deposito presso lo Sportello Unico del Comune per un periodo di 30 giorni, durante il quale è consentito prenderne visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito- web del Comune di Monserrato.
4. I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro il termine di 30 giorni di cui sopra, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma, dandosi atto che detto termine decorre dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione di che trattasi a tutti coloro che ne abbiano interesse.
5. Contemporaneamente, e comunque dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente ovvero separatamente dai gestori, lo Sportello Unico delle Imprese inoltra la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all'ARPAS e all'AUSL per la definizione dei pareri tecnico e sanitario di rispettiva competenza, acquisisce i pareri di competenza dei Settori Ambiente e Urbanistica e provvede ad ottenere, ove del caso, i necessari provvedimenti autorizzatori di natura edilizia.
6. Il Settore Urbanistica si esprime sulla compatibilità urbanistica delle localizzazioni proposte, alla luce dei criteri localizzativi preferenziali di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7. Il medesimo parere del Settore Urbanistica comprende anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al

patrimonio storico, culturale ed ambientale degli impianti proposti, secondo i criteri di cui al precedente art. 8.

7. Acquisiti i pareri di ARPAS ed AUSL, del Settore Urbanistica e del Servizio Ambiente e formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate, il Responsabile competente, formula la proposta di deliberazione concernente l'approvazione del Piano.

8. Il Piano è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche, prescrizioni e/o integrazioni apportate d'ufficio.

9. Approvato il Piano, lo Sportello Unico delle Imprese pone in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione al Piano medesimo, in particolare rilasciando le autorizzazioni. Con le autorizzazioni sono rilasciati, quando dovuti, anche gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile.

#### **Art. 11 - Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale.**

1. Al di fuori delle realizzazioni relative a nuovi impianti puntualmente proposti in sede di Programma Annuale ed approvati in sede di Piano Annuale, l'autorizzazione di ulteriori impianti fissi può intervenire esclusivamente per le nuove installazioni relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il proprio parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale.

2. Le domande relative alla realizzazione dei nuovi impianti fissi di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica prevista dagli artt. 14 e 15, vengono presentate allo Sportello Unico delle Imprese che, accertata la completezza formale della documentazione, ne cura il deposito, dandone contestualmente avviso alla cittadinanza, ed acquisisce i pareri degli Organi e Uffici, nonché gli eventuali provvedimenti autorizzatori edilizi, in analogia e secondo le procedure di cui al precedente art. 10.

3. Il dispositivo dell'autorizzazione, in particolare, deve fare menzione delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate e citare l'eventuale connessione a Piani di risanamento o bonifica, o ad aree di ricerca già proposte in sede di Programma annuale.

4. Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative, e di unificare il procedimento relativo all'acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico delle Imprese può procrastinare le fasi di deposito ed avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente, per un periodo non eccedente i due mesi.

#### **Art. 12 – Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile.**

1. Sia nella ipotesi di impianto fisso di telefonia mobile autorizzato mediante il Piano Annuale, sia nella ipotesi di impianto fisso autorizzato fuori Piano, i gestori della telefonia mobile sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine dei lavori, l'intervenuta realizzazione degli stessi e la data della messa in esercizio dell'impianto.

2. Qualora l'intervento di installazione abbia comportato modifiche rispetto agli elaborati presentati al momento della domanda di autorizzazione, l'impianto si intenderà non autorizzato.

3. Entro 6 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, il Servizio Ambiente del Comune di Monserrato attiverà l'organo tecnico competente, ovvero altri tecnici di riconosciuta esperienza, appositamente per realizzare una campagna di misura che confermi le previsioni delle analisi di impatto elettromagnetico valutate nel procedimento di autorizzazione. Le misure saranno realizzate a spese del gestore interessato, eventualmente, nei casi di co-siting, dividendo proporzionalmente le spese.

4. Al momento della messa in esercizio il gestore dell'impianto dovrà dotare sia gli apparati tecnici (shelters) che il basamento di supporto del centro radioelettrico (ad esempio il palo, il traliccio, le paline, etc.) di una targhetta leggibile in cui sia indicato il nominativo del gestore, la data di messa in esercizio e il numero di Autorizzazione concessa dall'Amministrazione.

### **Art. 13 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile.**

Gli impianti mobili di telefonia mobile possono essere richiesti esclusivamente nei seguenti casi:

- a. a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
- b. per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, una sola volta per il tempo massimo di quattro mesi;
- c. per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per l'impianto fisso, una sola volta per quattro mesi decorrenti dalla data di approvazione del Piano annuale nel quale è inserito l'impianto fisso.

Nei casi di cui al comma precedente il concessionario dà comunicazione del proprio proposito allo Sportello Unico delle Imprese, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui sono previste le operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:

- a. la documentazione tecnica di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- b. copia dell'atto in base al quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile, dell'area o della struttura in cui sono previste le installazioni mobili.
- c. i pareri favorevoli di ARPAS e AUSL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti.

Nei successivi 30 giorni il Comune può chiedere al gestore di individuare una localizzazione alternativa, comunicando l'inidoneità del sito.

Entro i termini di cui al comma 1, l'impianto mobile dovrà essere rimosso. La mancata rimozione si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 21.

## **CAPO IV DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI NUOVI IMPIANTI**

### **Art. 14 - Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi.**

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, sia presentata singolarmente, sia nell'ambito del Programma annuale, sia fuori da esso, deve essere accompagnata dalla documentazione, di cui al comma 3, art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

### **Art. 15 - Spese istruttorie.**

1. In conformità a quanto previsto da Delibera G.C. n° 57 del 08.05.2008, le spese occorrenti per l'istruttoria di ogni singola installazione fissa, secondo la complessità dell'istruttoria, sono ricomprese tra un minimo di €100,00, ed un massimo di €200,00 (massimo da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti). Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle autorizzazioni edilizie, qualora previste.

2. Le spese occorrenti per l'istruttoria relativa agli impianti mobili di telefonia mobile delle comunicazione sono a carico del gestore richiedente. Dette spese sono ricomprese, per ogni singola installazione, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di €100,00, ed un massimo di € 200,00 da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

## **CAPO V - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI**

### **Art. 16 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti.**

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:

- la riconfigurazione;
- il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
- la dismissione o la cessazione.

2. Le riconfigurazioni di impianti esistenti sono equiparate a nuove installazioni.

3. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, sono inoltre oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 18, al fine di consentire al Comune la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all'art. 7 della L.36/2001.

### **Art. 17 - Sopravvenuto interesse pubblico.**

1. Resta salva la facoltà del Comune, per motivi di interesse pubblico (a mero titolo esemplificativo in caso di installazioni che intralcino lo sviluppo urbanistico del territorio, ovvero in caso di installazioni tali da creare intrusione visiva e/o un negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o rurale, ovvero da rendere conformi alle prescrizioni del presente regolamento), di individuare installazioni da risanare mediante riconfigurazione o delocalizzazione.

### **Art. 18 - Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile.**

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono la mappa completa, sia su supporto cartaceo ovvero su supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, degli impianti fissi esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:

- a) degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio;
- b) degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.

2. Per tutte le installazioni devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt) ovvero autorizzate, nonché copia del contratto, ovvero le informazioni sul titolo di disponibilità dell'immobile e sulla durata del contratto e deve essere altresì allegata una monografia su base catastale rapp. 1:500.

3. Per gli impianti di cui al precedente comma 1, lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al comma 2, viene valutata dall'ARPAS e dall'AUSL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente: in caso di non conformità e di mancato inserimento nei Programma degli interventi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi nell'elenco degli impianti da bonificare, inserito all'interno del Piano annuale.

4. Per gli impianti di cui al comma 1 lett. b), il concessionario indica quelli che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, provvedendo ad includerli nel Programma degli interventi di risanamento, ovvero specificando l'avvenuta inclusione in tale Programma, ove già presentato.

5. L'aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni di cui all'art. 12, concernenti l'intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché l'intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.

6. È fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di richiedere ogni qual volta lo ritenga necessario, informazioni utili all'aggiornamento del catasto degli impianti per la telefonia mobile.

## CAPO VI - VIGILANZA, SANZIONI e MONITORAGGIO

### Art. 19 – Vigilanza.

1. Il Comune, avvalendosi di ARPAS, di AUSL e del Comando di Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze, provvede alla verifica della conformità dell'impianto rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa all'impianto medesimo. Provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.
2. I dati risultanti dall'attività di controllo dovranno essere utilizzati per l'istituzione di un catasto delle emissioni elettromagnetiche, informatizzato e progressivamente aggiornato, accessibile ai cittadini mediante pubblicazione sull'albo Pretorio del Comune medesimo per una durata di 30 giorni. Tali dati dovranno essere utilizzati dall'AUSLS per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione ambientale di cui all'art. 10 della L. 36/2001, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile.

### Art. 20 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla Legge è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 1, art. 15 della L. 36/2001.
2. Chiunque installa impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 oltre all'obbligo di rimozione dell'impianto. Qualora l'impianto risulti anche attivato l'Autorità competente provvede ad interdirla l'uso.
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi dell'art. 13 per gli impianti mobili di telefonia mobile.

### Art. 21 – Monitoraggio

1. Il Servizio Ambiente Comunale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, oltre alle campagne di misura post-attivazione di cui al precedente art. 12, comma 3, darà corso a campagne di monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti al servizio della telefonia mobile.
2. Le attività di monitoraggio, effettuate con caratteristiche di continuità e senza preavviso nei confronti dei gestori, saranno svolte da enti o da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dall'Amministrazione.
3. I dati provenienti dalle attività di monitoraggio saranno integrati con i dati provenienti dalle attività di controllo e utilizzati per l'integrazione del catasto degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art. 18.
4. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, l'Amministrazione potrà anche chiedere ai gestori:
  - misurazioni simulate e/o confronti con situazioni preesistenti;
  - dotazione per ogni installazione di strumenti tecnici che siano in grado di riportare l'impianto entro valori di norma nel caso questi venissero superati.

## **Modello A**

### **Istanza di autorizzazione**

Il sottoscritto ... nato a ..... il ..... residente a ..... via ..... n. .... nella sua qualità di..... della Società ..... con sede in via ..... n. ....

#### **Chiede**

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
  - edifici posti in vicinanza del sito;
  - conformazione e morfologia del terreno circostante;
  - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4

ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

#### Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

#### Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
- Mappe del territorio circostante all'impianto.
- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

### **Rilascia**

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Data.

Firma.

## **Modello B**

### **Denuncia di inizio attività**

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt)

Il sottoscritto ..... nato a ..... Il ..... residente a ..... via n. .... nella sua qualità di..... della Società ..... con sede in ..... via .. n. ....

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Data.

Firma.

## **Modello C**

### **Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane**

Il sottoscritto ..... nato a ..... Il ..... residente a ..... via  
n. .... nella sua qualità di..... della Società ..... con sede in  
..... via .. n. ....

#### **Chiede**

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

#### Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

#### Allega alla presente istanza

Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

#### **Dichiara**

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

Data.

Firma.

## **Modello D**

### **Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane**

Il sottoscritto ..... nato a ..... Il ..... residente a ..... via n. .... nella sua qualità di..... della Società ..... con sede in ..... via .. n. ....

#### **Chiede**

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

#### Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza:

Per impianti extraurbani:

- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

Data.

Firma.